

## *La giustizia riparativa*

*Maura La Terza*

*Sommario: 1. Lineamenti generali.- 2. Le parti del procedimento.- 3. La procedura.- 4. L'esito riparativo.- 5. L'organizzazione. - 6. Conclusioni.*

### *1.Lineamenti generali*

Con il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, è stata definitivamente approvata la "disciplina organica" della giustizia riparativa.

L'oggetto è esposto all'art. 4, comma 2, del decreto, che recita “*I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità*”.

L'idea di una giustizia della riparazione è indubitabilmente innovativa, in quanto modello fondato essenzialmente sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro e quindi in contrapposizione con la tradizionale giustizia punitiva, che permane e corre parallelamente.

L'utilizzo di termini come “*accordo volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità' di ricostruire la relazione tra i partecipanti*” (art. 42, comma e) segnala che ci si trova su un terreno ben diverso da quello del processo penale classico.

La violazione commessa, il reato compiuto, il danno arrecato non possono certo essere cancellati nella realtà effettuale, e troveranno la loro sorte nel processo; tuttavia, attraverso un percorso “*articolato*” costituito dall'incontro tra le parti, dal riconoscimento reciproco e dall'offerta di riparazione, si perviene “*simbolicamente*” alla composizione del *vulnus* inferto.

Nella giustizia della riparazione i partecipanti sono tre: l'autore del reato, la vittima e il giudice.

Non c'è più solo lo Stato che punisce e l'autore del reato che subisce la pena, c'è anche la vittima, che è sparita dal processo classico, tranne che per gli aspetti risarcitori. Il paradigma riparativo permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato, con l'aiuto di un mediatore, ossia di un terzo imparziale.

Anche il ruolo del Giudice muta: egli si mette non sopra il conflitto ma dentro di esso per risolverlo, non si limita ad assolvere o a condannare, ma aiuta le parti a pervenire alla ricomposizione della lesione che è stata inflitta dal reato non solo alla vittima ma anche alla comunità.

Nel contesto attuale, dove prevalgono le esigenze di celerità ed efficienza, culminate nella massima spersonalizzazione indotta dal processo telematico, sembra non esservi spazio per l'acquisizione di una profonda consapevolezza in capo alle parti coinvolte: del reo su tutte le conseguenze anche immateriali della ferita inferta, e dell'offeso che vuole essere riconosciuto fino in fondo come vittima.

Questo intende perseguire la nuova procedura, e la sfida è ambiziosa ma meritevole anche con riguardo a un livello più generale, perché compito dello Stato è anche quello di promuovere la pacificazione sociale, richiedendo a tutti, come recita l'art. 2 Cost., l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà («politica, economica e sociale»).

Come si vedrà, gli strumenti apportati al fine sono : il rispetto, l'accoglienza e la riservatezza (termini finora inediti nel linguaggio codicistico).

Veramente la giustizia riparativa esisteva già, si trovano disseminati nei codici e nelle leggi istituti ispirati in senso lato alla *restorative justice* ma qui, per la prima volta, si è pervenuti ad un testo sistematico.

Il suo fondamento è essenzialmente l'ascolto e il riconoscimento dell'altro: l'autore del reato e la vittima si devono incontrare e riconoscere, in un ambiente neutro e "accogliente" (così prescrive la legge), a differenza di quanto accade nel processo tradizionale, in cui la parte offesa ha solo un ruolo secondario, di testimone o di parte civile

richiedente un risarcimento in denaro, ma impossibilitata ad esprimere nel processo il male profondo che il reato le ha inferto.

Inoltre, ed è opinione comune, la giustizia punitiva quasi mai risolve il conflitto, anzi lo alimenta, perché la punizione in qualche modo finisce con l'esacerbare gli animi. Sotto questo aspetto il modello riparativo è veramente innovativo, perché non "retribuisce" come la giustizia tradizionale, ma aspira a ricostituire, se non l'armonia, la consapevole pacificazione tra le parti e nella società.

Merito di una giustizia *restorative* è dunque innanzitutto recuperare la vittima e renderla protagonista della possibile riparazione, che non si esaurisce, come si è detto, nel risarcimento economico.

Le più autorevoli fonti europee e internazionali (citiamo qui le tre più importanti: la Risoluzione ONU 12/2002, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018 e la Direttiva vittime UE 29/2012, queste due ultime richiamate nella stessa legge delega) ormai da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa.

Il sistema punitivo tradizionale continuerà a costituire il presupposto dei programmi di giustizia riparativa, e del resto l'imprescindibile "volontarietà" del ricorso ai programmi comporta inevitabilmente che il sistema penale non possa essere soppiantato dal nuovo modello di giustizia, anche perché le esigenze di prevenzione generale e di prevenzione speciale rimangono intatte.

Vediamone dunque gli elementi essenziali come delineati dal legislatore.

## **2. Le parti del procedimento**

La «persona indicata come autore dell'offesa»: la scelta di questo termine è ispirata al doveroso rispetto della presunzione di innocenza fino all'eventuale condanna definitiva. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa in materia penale: la persona sottoposta alle indagini, l'imputato, la persona sottoposta a misura di sicurezza, la persona condannata con pronuncia irrevocabile e la persona nei cui confronti è

stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità.

È interessante notare che, anche in caso di condanna irrevocabile o di non doversi procedere, si può adire la giustizia riparativa, la quale, in questi casi, sarà svincolata dal procedimento penale, rispondendo alla funzione di sanare quel pregiudizio materiale o immateriale che la condanna o il proscioglimento non risanano.

La persona indicata come autore dell'offesa può essere sia una persona fisica, sia un ente con o senza personalità giuridica (ciò anche in virtù dell'estensione all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Si badi poi che non ci sono preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.

L'altra parte è la «vittima del reato» (definizione che discende direttamente dalla norma vincolante contenuta nella Direttiva 2012/29/UE) che non coincide esattamente con le figure note dell'ordinamento nazionale (persona offesa, danneggiato, parte civile). Infatti, l'art. 53 lett. a) del decreto estende i programmi riparativi anche alla vittima cd "aspecifica", e cioè alla vittima di un reato differente da quello per cui si procede: essa non è un sostituto della vittima diretta ma non è meno vittima di questa.

### **3. La procedura**

La Riforma ha attribuito ampi poteri al giudice, il quale è chiamato a svolgere una funzione di "filtro" dei casi da trasmettere ai Centri per la giustizia riparativa. Infatti, ai sensi dell'articolo 129 *bis* c.p.p. il giudice, con ordinanza, dispone l'invio dell'imputato e della vittima presso detti Centri per l'avvio di un programma di giustizia riparativa. Ciò può avvenire su richiesta dell'imputato o su richiesta della vittima o anche d'ufficio, qualora il giudice ritenga che lo svolgimento di un programma riparativo possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.

L'articolo 45 *ter* disp. att. c.p.p. individua l'organo competente a disporre l'invio al Centro per la giustizia riparativa: durante la fase delle indagini preliminari competente sarà il pubblico ministero; dopo che è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio, la competenza è del giudice per le indagini preliminari; dopo la pronuncia della sentenza è competente il giudice che ha emesso la sentenza, fino a che non vi è la trasmissione del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 590 c.p.p.; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Alla fine del programma viene trasmessa al giudice procedente una relazione redatta dal mediatore.

La relazione è l'elemento centrale e culminante del procedimento.

Cosa può contenere la relazione? In primo luogo, questa descrive le attività svolte, e quindi può comunicare l'esito riparativo raggiunto oppure la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento dell'esito riparativo.

Se, invece, il programma si è concluso con un esito riparativo, il giudice lo valuta, oltre che ai fini di cui all'art. 133 del Codice penale, anche: a) come circostanza attenuante di cui all'articolo 62 comma primo, n. 6, il quale prevede una diminuzione di pena per «aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con esito riparativo»; b) come remissione tacita di querela ai sensi dell'articolo 152 comma 2, n. 2 c.p.; c) ai fini della sospensione condizionale della pena ex art. 163 quarto comma c.p., il quale dispone che, qualora, prima della sentenza di primo grado, il colpevole abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa, concluso con esito positivo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena resti sospesa.

In questi casi quindi il processo riparativo conclusosi con successo spiega i suoi effetti nel parallelo processo penale, e non si tratta di effetti trascurabili, il che, secondo la prospettiva del legislatore dovrebbe indurre "la persona indicata come autore dell'offesa" a farvi ricorso.

D'altra parte, la risposta sanzionatoria non potrebbe non tener conto del percorso effettuato, ossia del confronto con la parte offesa, del riconoscimento della ferita provocata e dell'offerta di risarcimento.

Si noti poi che i riflessi sistema sanzionatorio non sono contenuti, come ci si aspetterebbe, nel decreto 150/2022, ma derivano da autonome modifiche delle rispettive norme codicistiche.

#### **4. L'esito riparativo**

Vediamo quindi come si definisce “l'esito riparativo” che incide sulla risposta sanzionatoria.

L'art. 56 del decreto” *Disciplina degli esiti riparativi*” dispone che:

1. *Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.*
2. *L'esito simbolico può' comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.*
3. *L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.”*

Si noti allora che non è richiesta l'integrale riparazione, né una prestazione definita e determinata; la legge non ne reca infatti alcuna descrizione, precisando, ed è importante, che l'esito può essere anche solo simbolico.

Teoricamente, sarebbe necessario pervenire ad una definizione dell'esito riparativo, perché questo incide sulla risposta sanzionatoria, ma è pur vero che la “riparazione” può configurarsi in modi tanto diversi da non tollerare precisazione. Tuttavia, termini come “accordo”, “riparazione dell'offesa”, “riconoscimento reciproco” e “relazione”, alludono chiaramente all'avvenuta pacificazione delle parti che erano in conflitto.

Nell'art. 43 sono elencati poi i principi generali che governano la giustizia riparativa e gli obiettivi verso cui tende. Essi sono:

- la partecipazione attiva e volontaria di almeno una delle parti;
- l'eguale considerazione dell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa;
- il coinvolgimento della comunità (l'art. 45 consente la partecipazione ai programmi anche dei familiari della vittima e dell'autore del reato, di

persone “di supporto”, di enti e associazioni e di enti pubblici e servizi sociali);

- la riservatezza, (elemento caratterizzante di ogni programma di giustizia riparativa in quanto spazio di dialogo libero protetto dalla confidenzialità) - l'indipendenza dei mediatori rispetto ai partecipanti (principio cardine delle pratiche di giustizia riparativa); inoltre, mentre il giudice è terzo in quanto “neutrale”, il mediatore è terzo in quanto “sta nel mezzo”, né più in alto né più in basso ma accanto ad ogni partecipante.

Va ancora sottolineato che la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa (art. 58, comma 2); e quindi nell'ambito del procedimento penale solo il raggiungimento di un “esito riparativo” può svolgere gli effetti sopra indicati a favore dell'imputato e del condannato.

### ***5. L'organizzazione***

L'art. 63 del decreto dispone che i Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali; inoltre, per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa, la quale individua, mediante protocollo d'intesa, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa. Detti Centri (art. 64) si avvalgono dei cd mediatori esperti, con cui stipulano contratti di appalto, ma possono anche avvalersi di enti del terzo settore.

Chi sono i “mediatori esperti”?

Il legislatore (art. 59) si preoccupa che costoro abbiano una speciale competenza: l'accesso ai corsi (inizialmente di almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa) è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale e successivamente al superamento della prova finale teorico-pratica.

Il legislatore prefigura altresì il percorso che il mediatore deve effettuare, prevedendo (art. 54) una precisa scansione: il primo incontro tra i

partecipanti ai programmi di giustizia riparativa deve essere preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti, per raccogliere il consenso e verificare la fattibilità dei programmi stessi. Prevede poi (art. 55) che i programmi di giustizia riparativa devono svolgersi in spazi e luoghi idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza, mentre nello svolgimento degli incontri i mediatori devono assicurare il trattamento rispettoso e non discriminatorio nei confronti dei partecipanti.

Insomma, riservatezza, rispetto ed anche “sensibilità” dei mediatori sono i connotati fondamentali del procedimento riparativo.

L’art. 67 si preoccupa, infine, del finanziamento, stabilendo che nello stato di previsione del Ministero della giustizia venga istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa.

#### **6. Conclusioni**

In conclusione: è utopia? Sono solo simboli? Funzionerà? Servirà ad alleviare, almeno in parte, quel “rancore” sociale confuso e diffuso che molti interpreti colgono nelle cronache dell’attualità?

Si vedrà.

Certo è che il legislatore sembra confidare grandemente in questo nuovo strumento, dal momento che l’art. 47 del decreto prevede il “**diritto all’informazione**”, ossia entrambe le parti, in ogni stato e grado del giudizio, “devono” essere informate in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

Dunque, una scelta consapevole della vittima e dell’autore dell’offesa che implica il riconoscimento reciproco e consente ad entrambi di ricostituire i legami con la società.

Una sfida difficile che va affrontata con impegno e responsabilità per la sua forte valenza di pacificazione sociale.